

# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO



Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI

### COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Nella seduta del 21 gennaio 2014, composta da:

Avv. Lina Musumarra

Presidente

Avv. Silvana Panzera

Membro effettivo relatore est.

Avv. Achille Reali

Membro effettivo

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

## **DECISIONE**

nel procedimento disciplinare a carico del Sig. Luciano Verlicchi, tesserato nonché Presidente della sezione TSN di Imola (BO), con domicilio in Imola, via Tiro a Segno n. 13

#### **FATTO**

- Con atto del 21 novembre 2013 la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Paola Di Vincenzo, ha deferito innanzi a codesta Commissione il Sig. Luciano Verlicchi, Presidente della sezione TSN di Imola, chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per un periodo di mesi 12 (dodici), per aver violato la normativa federale, in particolare gli artt. 55, comma 3, lett. a), art. 67, comma 1, lett. a), artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, nonché l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, "in quanto dai fatti descritti emerge con chiarezza la trasgressione dei doveri di correttezza, lealtà e probità".

In particolare, la Procura ha contestato al sig. Verlicchi "un improprio utilizzo della rete intranet", tramite la quale lo stesso ha "dato diffusione ad un messaggio non relativo alle attività/finalità della UITS"; nonché per aver il medesimo dichiarato, con il medesimo mezzo, di "rilasciare certificati di superamento delle prove di tiro, fidando sulle semplici dichiarazioni dei tiratori della Polizia Municipale". Tali circostanze sono state segnalate alla Procura Federale dalla Segreteria Generale UITS, con nota dell'11.01.2013, rimettendo alla stessa: 1) lettera datata 21.12.2012, inviata dal deferito a mezzo intranet al Presidente UITS, al Segretario Generale e a tutti i Poligoni; 2) "Regolamento accesso ed utilizzo della rete Intranet UITS"; 3) delibera del Presidente UITS del 22.12.2012, emessa

a norma del citato regolamento, con la quale è stato inibito alla sezione TSN di Imola l'utilizzo della rete Intranet UITS per un periodo di 60 giorni.

La Procura, con raccomandata del 31 maggio 2013, ha inviato al Sig. Verlicchi formale atto di contestazione dell'addebito come sopra riportato, assegnando, contestualmente, il prescritto termine a difesa; nessuna difesa è stata svolta dal deferito innanzi alla Procura, come evidenziato nell'atto di deferimento.

- Con ordinanza ex art. 21 del Regolamento di Giustizia del 2 dicembre 2013 il Sig. Luciano Verlicchi è stato ritualmente convocato innanzi a codesta Commissione per l'udienza del 21 gennaio 2014, con invito a produrre fino a dieci giorni prima di detta udienza memorie difensive e controdeduzioni scritte.
- All'udienza del 21 gennaio 2014 era presente per il Procuratore Federale, per delega dell'Avv. Paola Di Vincenzo, il Sostituto Procuratore Avv. Ottorino Giugni; nessuno compariva per il deferito. Ascoltato l'Avv. Silvana Panzera, in qualità di relatore, ha preso la parola il Sostituto Procuratore, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, insistendo per l'applicazione della sanzione richiesta.
- La Commissione procedeva alla lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione entro 30 giorni.

\* \* \*

#### MOTIVI

Il procedimento *de quo* trae origine dal contenuto della nota datata 21.12.2012, inviata dal Presidente della sezione di Imola a mezzo della rete intranet, la quale rappresenta un sistema di comunicazione chiuso, i cui messaggi da parte dei soggetti abilitati "*possono riguardare solo attività riferite alle finalità dell'UITS*", secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di accesso (doc. 2 all. atto di deferimento).

Dall'esame delle dichiarazioni del Sig. Verlicchi contenute in detta comunicazione, tuttavia, emerge il non corretto utilizzo di tale mezzo di comunicazione, attraverso il quale lo stesso ha inteso diffondere (la nota è indirizzata a tutti i poligoni oltre che agli organi centrali) valutazioni personali su organi federali che esulano dalle "finalità" della UITS (quanto alla polemica sullo "stipendio Federale a responsabilità 0") e su scelte dallo stesso assunte in contrasto con la normativa federale e direttive della UITS in materia di

iscrizione/tesseramento.

Nello specifico, inoltre, l'affermazione contenuta in detta nota ("Per quanto riguarda la Polizia municipale vengono ancora a fare le loro esercitazioni ma lo fanno quante volte vogliono e come vogliono, si rifiutano di firmare qualsiasi modulo di iscrizione e alla fine dell'anno certifico il superamento delle prove fidandomi di quello che mi dicono") si pone in evidente contrasto con la normativa federale in materia di sicurezza nel maneggio delle armi, nonché statale; l'art. 251 D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), infatti, subordina il rilascio del certificato di maneggio armi - anche in favore degli "iscritti d'obbligo": iscrizione, dunque, obbligatoria per legge e non per scelta unilaterale della UITS - alla obbligatoria frequentazione di un corso, da effettuarsi secondo le specifiche disposizioni regolamentari ed attuative emesse dalla UITS, alle quali le singole sezioni sono tenute ad attenersi e rispettare.

Codesta Commissione ritiene, dunque, di condividere le motivazioni assunte a fondamento del provvedimento di deferimento, stante la non conformità alla normativa federale (nonché statale) del comportamento assunto dal Presidente Verlicchi in materia di rilascio delle certificazioni di maneggio armi, chiaramente desumibile dalle dichiarazioni dallo stesso rese e divulgate attraverso un uso improprio della rete intranet UITS.

Peraltro, le circostanze di fatto contestate al deferito, come rilevato dalla Procura, devono ritenersi "ammesse", non avendo lo stesso ritenuto, seppur ritualmente convocato, di presenziare innanzi a codesta Commissione, onde consentire la sua audizione; né di fornire, nella presente sede nonché innanzi alla Procura Federale, elementi a sua discolpa.

Si aggiunga, inoltre, che il comportamento del deferito integra violazione anche del "Codice di comportamento sportivo", approvato dal Consiglio Nazionale del Coni, con delibera n. 1270 del 15 luglio 2004. Il nuovo regolamento, infatti, ribadisce e amplia la portata del principio di lealtà, probità e correttezza sportiva già da tempo presente negli Statuti e Regolamenti Federali, prevedendo, espressamente ("Principio di lealtà"): "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva..." (art. 2).

Si ritiene, pertanto, sulla base della documentazione agli atti, che il Sig. Luciano Verlicchi non possa considerarsi immune da responsabilità e, pertanto, esente da sanzione disciplinare che, nello specifico, è quella prevista dall'art. 68, comma 1, lett. c) dello Statuto UITS, della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per un periodo, ritenuto congruo, di mesi 8 (otto).

# P.Q.M.

Visti gli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a), 68 comma 1, lett. c) dello Statuto UITS, nonché gli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia UITS ed art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dichiara il Sig. Luciano Verlicchi colpevole della violazione contestata e, per l'effetto, lo condanna, per le ragioni di cui in motivazione, alla sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per un periodo di mesi 8 (otto). Riservato il deposito della motivazione entro 30 giorni.

Roma, 21 gennaio – 17 febbraio 2014

Il Presidente

Avv. Lina Musumarra

Il Membro effettivo relatore ed estensore

Ayv. Silvana Panzera

Il Membro effettivo

Il Segretario

Sig. Luca Stefanini